



Bruxelles, 3 dicembre 2018
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0330(COD)**

14860/1/18
REV 1

LIMITE

**FRONT 416
SIRIS 166
CODEC 2136
COMIX 656**

NOTA

Origine:	presidenza
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga l'azione comune n. 98/700/GAI del Consiglio, il regolamento (UE) n. 1052/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio

Nel dare seguito alle conclusioni del Consiglio europeo dello scorso giugno e quale contributo al vertice informale svoltosi a Salisburgo il 19 e 20 settembre 2018, la Commissione europea ha proposto, in data 12 settembre 2018, un nuovo mandato che rafforza l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera. Al vertice informale di Salisburgo, i capi di Stato o di governo hanno manifestato la loro determinazione condivisa a portare avanti quale questione prioritaria la proposta della Commissione. Nelle sue conclusioni, il Consiglio europeo del 18 ottobre 2018 ha ribadito il suo invito al Consiglio e al Parlamento europeo a esaminare la proposta relativa alla guardia di frontiera e costiera europea in via prioritaria.

Al Consiglio GAI di Lussemburgo, del 12 ottobre 2018, la discussione ha confermato un ampio sostegno a favore di un mandato più forte, in particolare per le attività di rimpatrio e le operazioni dell'Agenzia nei paesi terzi. Il dibattito in sede di Gruppo "Frontiere" e di CSIFA, il 23 ottobre 2018, ha confermato questa posizione.

Sulla base di questo ampio sostegno da parte degli Stati membri e allo scopo di mantenere l'impulso per i negoziati, la presidenza ha deciso di cercare un orientamento generale parziale sulle due questioni summenzionate.

A) Disposizioni relative all'azione da parte dell'Agenzia nel settore del rimpatrio

Nella riunione del 28 novembre 2018 il Comitato dei rappresentanti permanenti ha deciso di invitare il Consiglio a confermare un orientamento generale parziale sulla base del compromesso di cui all'articolo 49-1 fino all'articolo 54. Queste disposizioni, che figurano in allegato alla presente nota, contengono talune modifiche rispetto al testo presentato al Coreper del 28 novembre 2018 che rispecchiano i risultati di tale riunione.

La presidenza ha tenuto conto della maggior parte delle preoccupazioni e dei suggerimenti espressi dagli Stati membri durante le discussioni summenzionate. In questo senso il testo di compromesso della presidenza affronta principalmente le questioni esposte di seguito.

a) Cooperazione tra l'Agenzia e gli Stati membri nel settore dei rimpatri

Per mettere in risalto il ruolo primario degli Stati membri e il ruolo di sostegno dell'Agenzia nel settore dei rimpatri, la presidenza mira a chiarire, con il nuovo articolo 49-1, che tutte le misure connesse all'attuazione delle misure riguardanti i rimpatri hanno luogo su richiesta dello Stato membro interessato o su iniziativa dell'Agenzia e in accordo con detto Stato membro e fatta salva la sua competenza.

b) Assistenza tecnica e operativa agli Stati membri in tutte le fasi del rimpatrio

Su suggerimento di varie delegazioni, la presidenza ha precisato, all'articolo 49, che l'assistenza tecnica e operativa è fornita dall'Agenzia in tutte le fasi del rimpatrio di cittadini di paesi terzi, tra cui le attività post-rimpatrio e successive all'arrivo nonché il rimpatrio volontario assistito. Il testo prevede inoltre un sostegno finanziario allo sviluppo di sistemi nazionali di gestione dei casi di rimpatrio.

- c) Sistemi di scambio di informazioni e gestione dei rimpatri

Il testo di compromesso precisa che i dati personali trattati dall'Agenzia comprendono in particolare i dati biometrici o biografici se necessario per confermare l'identità dei cittadini dei paesi terzi.

B) Cooperazione con paesi terzi

Il testo di compromesso della presidenza per gli articoli relativi alla cooperazione con i paesi terzi (articoli 72-79) mira a affrontare principalmente le questioni seguenti.

- a) Gli Stati membri possono cooperare con i paesi terzi nei settori contemplati dal regolamento. La cooperazione può basarsi su accordi bilaterali o multilaterali, su altre modalità oppure attraverso reti regionali.
- b) Molti Stati membri hanno indicato che le operazioni nel territorio dei paesi terzi avranno luogo su base volontaria. La presidenza ha cercato di soddisfare questa richiesta aggiungendo un nuovo paragrafo 3bis all'articolo 75. La maggioranza delle delegazioni ha espresso un forte sostegno a un suggerimento volto a offrire agli Stati membri la possibilità di non contribuire a un'operazione in un paese terzo qualora siano confrontati a una situazione che inciderebbe in modo sostanziale sull'adempimento dei compiti nazionali oppure che non garantirebbe la sicurezza del personale partecipante in modo soddisfacente per lo Stato membro interessato. Di conseguenza la presidenza ha deciso di includere il suggerimento nel testo tra parentesi quadre, chiarendo, in una nota, che sarà soggetto agli ulteriori futuri negoziati sul corpo permanente.
- c) Il ruolo della Commissione nella cooperazione con i paesi terzi è stato oggetto di lunghe discussioni durante la riunione dei Consiglieri GAI. Con l'attuale testo di compromesso la presidenza ritiene di aver trovato un equilibrio tra l'obbligo di notifica degli Stati membri, derivante dai trattati, e la sovranità degli Stati membri stessi. Prima che sia concluso un nuovo accordo bilaterale o multilaterale, di cui all'articolo 73, paragrafo 1, lo Stato membro notifica alla Commissione le sue disposizioni relative alla gestione delle frontiere e ai rimpatri.

- d) Sulla base del testo di compromesso, è stata ampliata la portata della riserva da cui l'Agenzia può attingere per inviare funzionari di collegamento nei paesi terzi, e si permette così la nomina di esperti diversi da quelli che fanno parte del personale statutario dell'Agenzia. Su richiesta di varie delegazioni, il compromesso prevede di dare all'Agenzia la possibilità di sostenere l'invio di funzionari di collegamento per il rimpatrio da parte di uno Stato membro in paesi terzi in cui tali funzionari non siano inviati dall'Agenzia stessa.

La presidenza vuole sottolineare che l'impatto della composizione del corpo permanente sulle attività dell'Agenzia nei paesi terzi va chiarito in una fase seguente dei negoziati riguardanti l'istituzione del corpo permanente.

Si suggerisce al Comitato dei rappresentanti permanenti di invitare il Consiglio a raggiungere un orientamento generale parziale sugli articoli da 49-1 a 54 e da 72 a 79 della proposta, alla luce dei seguenti elementi:

- tale orientamento generale parziale deve essere raggiunto fermo restando che nulla è concordato finché tutto non è concordato e non esclude la possibilità di future modifiche al testo degli articoli concordati in via provvisoria per garantire la coerenza generale del progetto di regolamento;
- tale orientamento generale parziale non pregiudica le questioni orizzontali, in particolare quelle connesse al corpo permanente;
- tale orientamento generale parziale non conferisce alla presidenza alcun mandato per avviare un trilatero informale con il Parlamento europeo sulla parte della proposta concordata in via provvisoria.

SEZIONE 8

AZIONI DELL'AGENZIA NEL SETTORE DEL RIMPATRIO

Articolo 49-1[...]¹

Responsabilità condivisa

2. L'Agenzia fornisce assistenza tecnica e operativa nell'attuazione delle misure relative a[...]i rimpatri[...], su richiesta dello Stato membro interessato o su iniziativa dell'Agenzia nonché d'accordo con e fatta salva la competenza degli Stati membri interessati. Gli Stati membri mantengono la responsabilità dell'emissione delle decisioni di rimpatrio e dell'adozione delle misure attinenti al trattenimento dei rimpatriandi conformemente alla direttiva 2008/115/CE.

Articolo 49

Rimpatrio

1. Per quanto riguarda il rimpatrio, l'Agenzia, nel rispetto dei diritti fondamentali e dei principi generali del diritto dell'Unione e del diritto internazionale, tra cui la protezione dei rifugiati e i diritti dei minori, assolve in particolare ai seguenti compiti:
- a) fornisce assistenza tecnica e operativa agli Stati membri in tutte le fasi del rimpatrio dei cittadini di paesi terzi, incluse l'assistenza nelle attività preparatorie necessarie per l'emissione [...] delle decisioni di rimpatrio [...] e altre attività degli Stati membri precedenti al rimpatrio, [...] legate al rimpatrio e successive al rimpatrio e all'arrivo, compreso [...] il rimpatrio volontario assistito, al fine di instaurare un sistema integrato di gestione dei rimpatri tra le autorità competenti degli Stati membri, con la partecipazione delle autorità competenti dei paesi terzi e di altre pertinenti parti interessate;

¹ Il testo deve essere integrato nell'articolo 7, paragrafo 2, a seguito dell'esame dell'intero articolo.

- b) fornisce assistenza tecnica e operativa agli Stati membri che incontrano difficoltà legate ai rimpatri o [...] alle misure per affrontare la pressione migratoria, anche inviando squadre di sostegno per la gestione della migrazione [...]
- c) sviluppa un modello di riferimento non vincolante per un sistema nazionale di gestione dei casi di rimpatrio che [...] descrive la struttura di tali sistemi [...], e fornisce assistenza tecnica e operativa agli Stati membri per lo sviluppo di tali sistemi [...] compatibili con il modello;
- d) sviluppa e fornisce un sistema centrale e un'infrastruttura di comunicazione [...] che consenta di collegare i sistemi nazionali di gestione dei rimpatri degli Stati membri [...] con il sistema centrale **per lo scambio di dati e informazioni, compreso lo scambio automatico di dati statistici**, e fornisce assistenza tecnica e operativa agli Stati membri per la connessione all'infrastruttura di comunicazione;
- e) fornisce assistenza tecnica e operativa agli Stati membri per l'identificazione dei cittadini di paesi terzi e l'acquisizione dei documenti di viaggio, anche tramite la cooperazione consolare, senza divulgare informazioni sul fatto che è stata presentata una domanda di protezione internazionale; organizza e coordina le operazioni di rimpatrio e fornisce sostegno per [...] i rimpatri volontari, in cooperazione con gli Stati membri;
- f) organizza, promuove e coordina attività che consentano lo scambio di informazioni e l'individuazione e la condivisione delle migliori prassi in materia di rimpatrio tra gli Stati membri;
- g) finanzia o cofinanzia le operazioni, gli interventi e le attività, compresi [...] i costi sostenuti per lo sviluppo o l'adeguamento necessario dei sistemi nazionali **di gestione dei rimpatri** [...] di cui al presente capo a titolo del proprio bilancio, conformemente alle regole finanziarie applicabili all'Agenzia;

[...] [...] ²³

2. L'assistenza tecnica e operativa di cui al paragrafo 1, lettera b), comprende attività intese ad aiutare gli Stati membri a espletare le procedure di rimpatrio svolte dalle autorità nazionali competenti, fornendo in particolare:
 - a) servizi d'interpretazione;
 - b) informazioni pratiche, analisi e raccomandazioni sui paesi terzi di rimpatrio, utili ai fini dell'applicazione del presente regolamento, in cooperazione, se del caso, con altri organi, uffici e agenzie dell'Unione, tra cui l'EASO;
 - c) consulenza e assistenza tecnica e operativa per l'attuazione e la gestione delle procedure di rimpatrio in conformità della direttiva 2008/115/CE, comprese la fornitura di assistenza nelle attività preparatorie necessarie per l'emissione [...] delle decisioni di rimpatrio, l'identificazione dei cittadini di paesi terzi e l'acquisizione dei documenti di viaggio;
 - d) consulenza e assistenza relative all'attuazione delle misure adottate dagli Stati membri, necessarie per garantire la disponibilità dei rimpatriandi ai fini del rimpatrio [...] nonché per evitare che i rimpatriandi si rendano irreperibili, conformemente alla direttiva 2008/115/CE e al diritto internazionale;
 - e) attrezzature, capacità e competenze per l'attuazione delle decisioni di rimpatrio e l'identificazione dei cittadini di paesi terzi.
3. L'Agenzia mira a sviluppare sinergie e a collegare le reti e i programmi finanziati dall'Unione in materia di rimpatrio, in stretta cooperazione con la Commissione e con il sostegno delle pertinenti parti interessate, compresa la rete europea sulle migrazioni.

² [...]

³ Alcune delegazioni hanno sostenuto che si debba trattare tale questione nel contesto delle discussioni relative ai compiti dell'Agenzia (articolo 10).

4. In via eccezionale l'Agenzia può ottenere sovvenzioni dai fondi dell'Unione dedicati alle attività di rimpatrio conformemente alle regole finanziarie applicabili all'Agenzia. L'Agenzia provvede affinché, nelle convenzioni di sovvenzione concluse con gli Stati membri, il sostegno finanziario sia sempre subordinato al pieno rispetto della Carta.

Articolo 50

Sistemi di scambio di informazioni e gestione dei rimpatri

[...]

1. [...] L'Agenzia istituisce, fornisce e mantiene un sistema di scambio di informazioni, conformemente all'articolo 49, paragrafo 1, lettera d), per il trattamento delle informazioni e dei dati operativi, nonché dei dati personali che sono comunicati dai sistemi nazionali di gestione dei rimpatri degli Stati membri e che sono necessari all'Agenzia per fornire assistenza tecnica e operativa [...] ⁴. Tali dati personali includono solo [...]:
- a) per il fine dell'Agenzia di fornire assistenza nella conferma dell'identità e della nazionalità dei cittadini di paesi terzi, [...] dati biografici o biometrici [...], compresi tutti i tipi di documenti che possono essere considerati prova o prova prima facie della cittadinanza;

⁴ Nuovo considerando da inserire: Le norme tecniche per i sistemi d'informazione e le applicazioni software dovrebbero essere allineate a quelle usate da eu-LISA per altri sistemi IT nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

- b) [...] per i fini dell'Agenzia che fornisce assistenza nel coordinamento o nell'organizzazione delle operazioni di rimpatrio nei paesi terzi, indipendentemente dal mezzo di trasporto, dati biografici o elenchi di passeggeri;
2. L'Agenzia sviluppa, attiva e fornisce inoltre applicazioni software per lo scambio di [...] informazioni all'interno della guardia di frontiera e costiera europea ai fini del rimpatrio, nonché con le autorità di paesi terzi o con le organizzazioni internazionali, conformemente alla decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione e alla decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione.
3. Le applicazioni software possono inoltre consentire lo scambio di dati personali [...], ove tale scambio sia necessario per i fini definiti [...] all'articolo 88, lettere a) e b), in conformità delle disposizioni degli articoli da 87 a 89.
4. I dati personali sono scambiati in conformità degli articoli 87 e 89, a seconda dei casi⁵. [...]

Articolo 51

Operazioni di rimpatrio

1. Senza entrare nel merito delle decisioni di rimpatrio, l'Agenzia fornisce assistenza tecnica e operativa e assicura il coordinamento o l'organizzazione delle operazioni di rimpatrio, anche mediante il noleggio di aeromobili ai fini di tali operazioni o l'organizzazione di rimpatri su voli di linea. L'Agenzia può, di propria iniziativa, in conformità dell'articolo [...] 49-1, coordinare o organizzare operazioni di rimpatrio.

⁵ Soppressione proposta per il fatto che la conservazione e la cancellazione dei dati sono chiaramente disciplinate nel regolamento generale sulla protezione dei dati applicabile alle istituzioni e alle agenzie dell'UE, che sarà adottato tra breve in sostituzione del regolamento CE 45 2001.

2. [...] Gli Stati membri forniscono, utilizzando il sistema di cui all'articolo 50, paragrafo 1, i dati operativi sui rimpatri che sono necessari all'Agenzia per valutare le esigenze in materia di rimpatrio, e informano l'Agenzia della loro pianificazione indicativa del numero di rimpatriandi e dei paesi terzi di rimpatrio relativamente alle pertinenti operazioni di rimpatrio nazionali, e delle loro necessità di assistenza o coordinamento da parte dell'Agenzia.
L'Agenzia predispose e tiene aggiornato un piano operativo dinamico inteso a fornire agli Stati membri che ne facciano richiesta l'assistenza e il rinforzo operativi necessari, anche in termini di attrezzatura tecnica. L'Agenzia può, di propria iniziativa, in conformità dell'articolo [...]49-1, o su richiesta di uno Stato membro, inserire nel piano operativo dinamico le date e le destinazioni delle operazioni di rimpatrio che ritiene necessarie, sulla base di una valutazione delle esigenze. Il consiglio di amministrazione decide, su proposta del direttore esecutivo, il modus operandi del piano operativo dinamico.
3. L'Agenzia può fornire assistenza tecnica e operativa e, su richiesta degli Stati membri partecipanti o di propria iniziativa, in conformità dell'articolo [...]49-1, può anche assicurare il coordinamento o l'organizzazione delle operazioni di rimpatrio per le quali i mezzi di trasporto e le scorte per i rimpatri forzati sono forniti da un paese terzo di rimpatrio ("operazioni di rimpatrio mediante prelevamento"). Gli Stati membri partecipanti e l'Agenzia provvedono affinché il rispetto dei diritti fondamentali, il principio di non respingimento e l'uso proporzionato dei mezzi coercitivi siano garantiti durante l'intera operazione di rimpatrio. Almeno un rappresentante di uno Stato membro e un osservatore per i rimpatri forzati facente parte del gruppo istituito conformemente all'articolo 52 o del sistema nazionale di monitoraggio dello Stato membro partecipante sono presenti durante l'intera operazione di rimpatrio fino all'arrivo nel paese terzo di rimpatrio.
4. Il direttore esecutivo stabilisce tempestivamente un piano per le operazioni di rimpatrio mediante prelevamento. Il direttore esecutivo e lo o gli Stati membri partecipanti concordano il piano di rimpatrio che definisce nel dettaglio gli aspetti organizzativi e procedurali dell'operazione di rimpatrio mediante prelevamento, tenendo conto delle implicazioni per i diritti fondamentali e dei rischi che tali operazioni comportano. Eventuali modifiche o adattamenti di tale piano sono subordinati al consenso delle parti di cui al paragrafo 3 e al presente paragrafo.

[...] Il piano di rimpatrio delle operazioni di rimpatrio mediante prelevamento è vincolante per l'Agenzia e per ogni Stato membro partecipante. Esso copre tutte le misure necessarie per la realizzazione dell'operazione di rimpatrio mediante prelevamento.

5. [...]Le operazioni di rimpatrio organizzate o coordinate dall'Agenzia sono monitorate in conformità dell'articolo 8, paragrafo 6, della direttiva 2008/115/CE. [...]L'osservatore per i rimpatri forzati presenta una relazione su ogni operazione monitorata di rimpatrio forzato al direttore esecutivo, al responsabile dei diritti fondamentali e alle autorità nazionali competenti di tutti gli Stati membri coinvolti nell'operazione. Se del caso, è assicurato un seguito adeguato da parte, rispettivamente, del direttore esecutivo e delle autorità nazionali competenti.

5 bis. Qualora nutra preoccupazioni circa il rispetto dei diritti fondamentali durante un'operazione di rimpatrio, l'Agenzia le comunica agli Stati membri partecipanti e alla Commissione.

6. Il direttore esecutivo valuta i risultati delle operazioni di rimpatrio e trasmette ogni sei mesi al consiglio di amministrazione una relazione di valutazione dettagliata su tutte le operazioni di rimpatrio effettuate nel semestre precedente, unitamente alle osservazioni del responsabile dei diritti fondamentali. Il direttore esecutivo effettua un'analisi completa e comparativa di tali risultati allo scopo di migliorare la qualità, la coerenza e l'efficacia delle future operazioni di rimpatrio. Il direttore esecutivo inserisce tale analisi nella relazione annuale di attività dell'Agenzia.

7. L'Agenzia finanzia o cofinanzia le operazioni di rimpatrio a titolo del proprio bilancio, conformemente alle regole finanziarie applicabili all'Agenzia, dando priorità a quelle condotte da più di uno Stato membro, o a partire dai punti di crisi [o dai centri controllati].

Articolo 52

Riserva di osservatori per i rimpatri forzati

1. L'Agenzia, previa consultazione del responsabile dei diritti fondamentali, costituisce una riserva di osservatori per i rimpatri forzati provenienti dagli organi competenti degli Stati membri, che svolgono attività di monitoraggio del rimpatrio forzato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 6, della direttiva 2008/115/CE e che sono stati formati conformemente all'articolo 62 del presente regolamento.
2. Il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore esecutivo, determina il profilo e il numero degli osservatori per i rimpatri forzati da mettere a disposizione della riserva. La stessa procedura si applica a eventuali successive modifiche del profilo e del numero complessivo. Gli Stati membri sono responsabili del contributo alla riserva designando gli osservatori per i rimpatri forzati corrispondenti al profilo stabilito, , [...] fatta salva l'indipendenza, se del caso, di tali osservatori a norma del diritto nazionale. La riserva include osservatori per i rimpatri forzati dotati di competenze specifiche in materia di protezione dei minori.
3. Il contributo degli Stati membri, relativamente ai loro osservatori per i rimpatri forzati, a operazioni e interventi di rimpatrio previsti per l'anno successivo è programmato sulla base di negoziati e accordi bilaterali annuali tra l'Agenzia e gli Stati membri. Conformemente a tali accordi, gli Stati membri mettono a disposizione dell'Agenzia gli osservatori per i rimpatri forzati per il loro impiego su richiesta della stessa, salvo che si trovino a far fronte a una situazione eccezionale che incide in misura sostanziale sull'adempimento dei compiti nazionali. Tale richiesta è inoltrata almeno 21 giorni lavorativi prima della missione prevista o cinque giorni lavorativi prima nel caso di un intervento rapido di rimpatrio.
4. L'Agenzia mette a disposizione degli Stati membri partecipanti, su richiesta, gli osservatori per i rimpatri forzati affinché monitorino, per loro conto, il corretto svolgimento dell'operazione di rimpatrio e degli interventi di rimpatrio per la loro intera durata. Essa mette a disposizione osservatori per i rimpatri forzati dotati di competenze specifiche in materia di protezione dei minori per qualsiasi operazione di rimpatrio che coinvolga minori.

5. Gli osservatori per i rimpatri forzati restano soggetti alle misure disciplinari dei rispettivi Stati membri di appartenenza nel corso di un'operazione o di un intervento di rimpatrio.

Articolo 53

Squadre per il rimpatrio

1. Durante un intervento di rimpatrio l'Agenzia può inviare, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, [...] in conformità dell'articolo [...] 49-1, squadre per il rimpatrio nel quadro delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione o nella misura necessaria per fornire assistenza tecnica e operativa supplementare nel settore del rimpatrio, anche quando tali sfide sono legate alla pressione migratoria o all'arrivo di ampi flussi migratori misti o [...] di cittadini di paesi terzi soccorsi in mare.
2. L'articolo 41, paragrafi 2, 3, 4 e 5, e gli articoli 44, 45 e 46 si applicano, mutatis mutandis, alle squadre europee per il rimpatrio.

Articolo 54

Interventi di rimpatrio

1. Nei casi in cui uno Stato membro debba affrontare oneri nell'attuazione dell'obbligo di rimpatrio di cittadini di paesi terzi soggetti a una decisione di rimpatrio emessa da uno Stato membro, l'Agenzia fornisce, di propria iniziativa, [...] in conformità dell'articolo [...] 49-1, o su richiesta di tale Stato membro, l'adeguata assistenza tecnica e operativa sotto forma di intervento di rimpatrio. Tale intervento può consistere nell'invio nello Stato membro ospitante di squadre per il rimpatrio che forniscono assistenza nell'attuazione delle procedure di rimpatrio, e nell'organizzazione di operazioni di rimpatrio dallo Stato membro ospitante.

2. L'Agenzia può inoltre avviare interventi di rimpatrio in paesi terzi, sulla base delle indicazioni fornite nel ciclo politico strategico pluriennale in conformità dell'articolo 74, paragrafo 2, qualora il paese terzo in questione richieda assistenza tecnica e operativa supplementare per quanto riguarda le proprie attività di rimpatrio. Tale intervento può consistere nell'invio di squadre per il rimpatrio al fine di fornire assistenza tecnica e operativa per le attività di rimpatrio del paese terzo.
3. Nei casi in cui uno Stato membro sia soggetto a una sfida specifica e sproporzionata nell'attuazione del suo obbligo di rimpatrio di cittadini di paesi terzi soggetti a una decisione di rimpatrio, l'Agenzia fornisce, di propria iniziativa, [...] in conformità dell'articolo [...] 49-1, o su richiesta di tale Stato membro, l'adeguata assistenza tecnica e operativa sotto forma di intervento rapido di rimpatrio. Un intervento rapido di rimpatrio può consistere nell'invio rapido nello Stato membro ospitante di squadre per il rimpatrio che forniscono assistenza nell'attuazione delle procedure di rimpatrio, e nell'organizzazione di operazioni di rimpatrio dallo Stato membro ospitante.
4. Nel contesto di un intervento di rimpatrio il direttore esecutivo stabilisce tempestivamente un piano operativo, di concerto con lo Stato membro ospitante e con gli Stati membri partecipanti. Si applicano le pertinenti disposizioni dell'articolo 39.
5. Il direttore esecutivo adotta una decisione sul piano operativo quanto prima e, nel caso di cui al paragrafo 2, entro cinque giorni lavorativi. La decisione è immediatamente notificata per iscritto agli Stati membri interessati e al Consiglio di amministrazione.
6. L'Agenzia finanzia o cofinanzia gli interventi di rimpatrio dal proprio bilancio, conformemente alle regole finanziarie applicabili all'Agenzia.

Nuovo considerando (collegato all'articolo 72, paragrafo 2)

L'assistenza fornita ai paesi terzi dovrebbe integrare il sostegno dell'Agenzia agli Stati membri per l'applicazione delle misure dell'Unione riguardanti la gestione delle frontiere esterne e l'esecuzione delle decisioni di rimpatrio.

Nuovo considerando (collegato all'articolo 74)

Gli accordi bilaterali e multilaterali conclusi dagli Stati membri con paesi terzi nei settori contemplati dalla gestione integrata delle frontiere possono contenere informazioni sensibili sotto il profilo della sicurezza. Quando sono notificati alla Commissione dovrebbero essere trattati di conseguenza.

SOTTOSEZIONE 2 ***COOPERAZIONE CON I PAESI TERZI***

Articolo 72 ***Cooperazione con i paesi terzi***

1. In linea con l'articolo 3, lettera g), gli Stati membri e l'Agenzia cooperano con i paesi terzi ai fini della gestione integrata delle frontiere e della politica in materia di migrazione, compresi i rimpatri.
2. Sulla base delle priorità politiche definite in conformità dell'articolo 8, paragrafo 4, l'Agenzia fornisce assistenza tecnica e operativa ai paesi terzi nell'ambito della politica dell'Unione in materia di azione esterna, anche per quanto riguarda la protezione dei diritti fondamentali e il principio di non respingimento.
3. L'Agenzia e gli Stati membri osservano il diritto dell'Unione, tra cui norme e standard che fanno parte dell'acquis dell'Unione, anche quando la cooperazione con i paesi terzi avviene nel territorio di detti paesi.

Articolo 73
Cooperazione degli Stati membri con i paesi terzi

1. [...] Gli Stati membri possono [...] cooperare a livello operativo [...] con uno o più paesi terzi **nelle materie disciplinate dal presente regolamento**. Tale cooperazione [...] **può comprendere** lo scambio di informazioni **e può avvenire** [...] sulla base di accordi bilaterali o multilaterali **o altre modalità** o attraverso reti regionali istituite in base a detti accordi.
2. Nel concludere gli accordi bilaterali e multilaterali di cui al paragrafo 1, gli Stati membri [...] **possono includere** disposizioni relative allo scambio di informazioni e alla cooperazione [...] **ai fini** di EUROSUR [...]. [...] **Se tali accordi** [...] **includono siffatte disposizioni**, [...] **si applicano** l'articolo 76, paragrafo 2 e l'articolo 90.
3. Gli accordi di cui al paragrafo 1 sono conformi al diritto dell'Unione e internazionale in materia di diritti fondamentali e protezione internazionale, inclusa la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, la convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e la convenzione relativa allo status dei rifugiati, in particolare il principio di non respingimento. Nell'attuare tali accordi, anche alla luce dell'articolo 8, gli Stati membri valutano e tengono [...] conto della situazione generale nel paese terzo.

Articolo 74
Cooperazione fra l'Agenzia e i paesi terzi

1. L'Agenzia può cooperare con le autorità di paesi terzi competenti per questioni contemplate nel presente regolamento nella misura necessaria per l'espletamento dei suoi compiti.
2. [...] In tal caso, l'Agenzia agisce nel quadro della politica dell'Unione in materia di azione esterna, anche con riferimento alla protezione dei diritti fondamentali e al principio di non respingimento, con il supporto delle delegazioni dell'Unione e, se del caso, delle missioni e operazioni PSDC, e di concerto con esse, **nel pieno rispetto del loro mandato**.

3. In circostanze che richiedono l'invio di squadre per la gestione delle frontiere e di squadre per il rimpatrio attinte dal [corpo permanente]⁶ della guardia di frontiera e costiera europea in un paese terzo in cui i membri delle squadre eserciteranno poteri esecutivi, l'Unione conclude con il paese terzo interessato un accordo sullo status. Tale accordo sullo status riguarda tutti gli aspetti necessari all'esecuzione delle attività. Stabilisce in particolare l'ambito dell'operazione, la responsabilità civile e penale e i compiti e le competenze dei membri delle squadre. L'accordo sullo status garantisce il pieno rispetto dei diritti fondamentali nel corso di tali operazioni.
4. Ove disponibili, [...] l'Agenzia agisce inoltre nell'ambito di accordi di lavoro conclusi con le summenzionate autorità, conformemente al diritto e alle politiche dell'Unione, ai sensi dell'articolo 77, paragrafo 6. Tali accordi di lavoro precisano la portata, la natura e la finalità della cooperazione, sono connessi alla gestione della cooperazione operativa e possono includere disposizioni riguardanti lo scambio di informazioni sensibili non classificate e la cooperazione nel quadro di EUROSUR ai sensi dell'articolo 75, paragrafo 3. Gli accordi di lavoro sullo scambio di informazioni classificate sono conclusi a norma dell'articolo 77, paragrafo 6. L'Agenzia osserva il diritto dell'Unione, comprese le norme e gli standard che formano parte del suo acquis.
5. L'Agenzia contribuisce all'attuazione di accordi internazionali e di accordi giuridicamente non vincolanti in materia di rimpatrio conclusi dall'Unione con paesi terzi nel quadro della politica dell'Unione in materia di azione esterna che riguardano i settori contemplati dal presente regolamento.
6. L'Agenzia può beneficiare del finanziamento dell'Unione ai sensi delle disposizioni dei pertinenti strumenti che sostengono e riguardano i paesi terzi. L'Agenzia può varare e finanziare progetti di assistenza tecnica nei paesi terzi per le materie oggetto del presente regolamento e conformemente alle regole finanziarie ad essa applicabili.
7. L'Agenzia informa il Parlamento europeo e il Consiglio in merito alle attività espletate ai sensi del presente articolo.

⁶ L'impatto della composizione del corpo permanente sarà chiarito successivamente, una volta finalizzati i negoziati sul corpo permanente.

8. L'Agenzia include nelle sue relazioni annuali una valutazione della cooperazione con i paesi terzi.

Articolo 75

Assistenza tecnica e operativa fornita dall'Agenzia ai paesi terzi

1. Come previsto all'articolo 72, paragrafo [...] **2**, [...] l'Agenzia può coordinare la cooperazione operativa tra gli Stati membri e i paesi terzi e fornire [...] tale assistenza ai paesi terzi nel quadro della gestione europea integrata delle frontiere, anche in materia di rimpatri.
2. L'Agenzia può effettuare interventi [...] nel territorio di un paese terzo, previo accordo di tale paese terzo [...].
3. Le operazioni nel territorio di un paese terzo sono incluse nel programma di lavoro annuale **adottato dal consiglio di amministrazione in conformità dell'articolo 100, paragrafi 1 e 7,** e sono effettuate sulla base di un piano operativo concordato fra l'Agenzia e il paese terzo interessato e in consultazione con gli Stati membri partecipanti. In caso di tali operazioni [...], il piano operativo, **e sue eventuali modifiche,** necessita dell'accordo dello Stato membro o degli Stati membri situati in prossimità del paese terzo in questione [...] **o confinanti con l'area operativa del paese terzo.**

3 bis. Fatto salvo l'invio di membri del [corpo permanente]⁷ della guardia di frontiera e costiera europea conformemente agli articoli da 55 a 58, gli Stati membri partecipano alle operazioni [...] nel territorio di un paese terzo su base volontaria. **[Se uno Stato membro è confrontato a una situazione che inciderebbe in modo sostanziale sull'adempimento dei compiti nazionali oppure che non garantirebbe la sicurezza del personale partecipante in modo soddisfacente per lo Stato membro interessato, tale Stato membro può non contribuire all'operazione nel paese terzo. Qualora uno Stato membro faccia valere una tale situazione eccezionale, esso fornisce per iscritto all'Agenzia motivazioni e informazioni dettagliate sulla situazione, il cui contenuto sarà incluso nella relazione di cui all'articolo 65⁸.]**

3ter. I piani operativi di cui al paragrafo 3 possono includere disposizioni relative allo scambio di informazioni e alla cooperazione ai fini di EUROSUR conformemente all'articolo 76, paragrafo 2 e all'articolo 90.

4. L'Agenzia può fornire assistenza per le attività di rimpatrio di un paese terzo e assicurare il coordinamento o l'organizzazione di operazioni di rimpatrio, nell'ambito delle quali rimpatriandi sono rinviati da tale paese terzo verso un altro paese terzo. Tali operazioni di rimpatrio possono essere organizzate con la partecipazione di uno o più Stati membri ("operazioni di rimpatrio miste") o come operazioni di rimpatrio nazionali, in particolare se ciò è giustificato dalle priorità della politica dell'Unione in materia di migrazione illegale. Gli Stati membri partecipanti e l'Agenzia provvedono affinché il rispetto dei diritti fondamentali e l'uso proporzionato dei mezzi coercitivi siano garantiti durante l'intera operazione di allontanamento, segnatamente mediante la presenza di osservatori per i rimpatri forzati e di scorte per i rimpatri forzati nel paese terzo.

⁷ Ibid.

⁸ **Aggiunta soggetta agli ulteriori futuri negoziati sul corpo permanente.**

Articolo 76

Scambio di informazioni con i paesi terzi nel quadro di EUROSUR

1. I centri nazionali di coordinamento degli Stati membri, di cui all'articolo 21, e, se del caso, l'Agenzia rappresentano i punti di contatto per lo scambio di informazioni e la cooperazione con i paesi terzi [...] ai fini di EUROSUR.
2. Le disposizioni relative allo scambio di informazioni [...] ai fini di EUROSUR di cui all'articolo 73, paragrafo 2, [...] **affrontano**:
 - a) i quadri situazionali specifici condivisi con i paesi terzi;
 - b) i dati provenienti dai paesi terzi che possono essere condivisi nel quadro situazionale europeo e le procedure per la condivisione di tali dati;
 - c) le procedure e le condizioni per la fornitura dei servizi EUROSUR per la fusione dei dati alle autorità dei paesi terzi;
 - d) le modalità di cooperazione e di scambio di informazioni con gli osservatori di paesi terzi ai fini di EUROSUR.
3. Le informazioni fornite nel contesto di EUROSUR dall'Agenzia o da uno Stato membro che non sia parte di un accordo di cui all'articolo 73, paragrafo 1, non possono essere condivise con un paese terzo nell'ambito di tale accordo senza la previa approvazione dell'Agenzia o di tale Stato membro. Il rifiuto di condividere tali informazioni con il paese terzo interessato vincola gli Stati membri e l'Agenzia

Articolo 77

Ruolo della Commissione nella cooperazione con i paesi terzi

1. La Commissione negozia l'accordo sullo status di cui all'articolo 74, paragrafo 3, conformemente all'articolo 218, paragrafo 3, del TFUE.

2. La Commissione, [...] in cooperazione con gli Stati membri e [...] l'Agenzia, elabora le disposizioni tipo [...] per lo scambio di informazioni nel quadro di EUROSUR [...] ai sensi dell'articolo 71, paragrafo 2 e dell'articolo 73, paragrafo 2.

La Commissione, previa consultazione dell'Agenzia, elabora un modello per gli accordi di lavoro di cui all'articolo 74.

[...] [...]²

[...]³. Prima che sia concluso un nuovo accordo bilaterale o multilaterale, di cui all'articolo 73, paragrafo 1, lo Stato membro interessato **notifica** alla Commissione **il suo progetto di disposizioni relative alla gestione delle frontiere e ai rimpatri.**

[...]⁴. **Lo Stato membro interessato notifica le disposizioni degli accordi, esistenti o nuovi, bilaterali o multilaterali di cui all'articolo 73, paragrafo 1, relative alla gestione delle frontiere e ai rimpatri alla Commissione che ne informa il Consiglio e l'Agenzia.**

[...]⁵. Prima che siano [...] approvati dal consiglio di amministrazione accordi di lavoro tra l'Agenzia e le autorità competenti di [...] paesi terzi, l'Agenzia li notifica alla Commissione, che dà la sua approvazione preliminare. Una volta conclusi gli accordi di lavoro, l'Agenzia li notifica alla Commissione, che ne informa [...] il Consiglio.

² **Inserito al paragrafo 5.**

[...]6. L'Agenzia notifica alla Commissione i piani operativi di cui all'articolo 75, paragrafo 3. La decisione di inviare funzionari di collegamento in paesi terzi ai sensi dell'articolo 78 è soggetta al previo parere della Commissione. Il Parlamento europeo è tenuto informato tempestivamente e in modo esaustivo su tali attività.

Articolo 78

Funzionari di collegamento dell'Agenzia nei paesi terzi

1. L'Agenzia può inviare nei paesi terzi esperti appartenenti al proprio personale statutario¹⁰, **nonché altri esperti** in qualità di funzionari di collegamento, i quali beneficiano della massima protezione nell'esercizio delle loro funzioni. Tali funzionari di collegamento appartengono alle reti di cooperazione locale o regionale dei funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione e degli esperti della sicurezza dell'Unione e degli Stati membri, compresa la rete istituita a norma del regolamento (CE) n. 377/2004. Con decisione del consiglio di amministrazione l'Agenzia può stabilire profili specifici per i funzionari di collegamento, come funzionari di collegamento per il rimpatrio, in funzione delle esigenze operative riguardo al paese terzo in questione.
2. Nel quadro della politica dell'Unione in materia di azione esterna, è data priorità all'invio di funzionari di collegamento nei paesi terzi che sono, in base a un'analisi dei rischi, paesi di origine o di transito per l'immigrazione illegale. L'Agenzia può ricevere funzionari di collegamento distaccati da tali paesi terzi secondo un criterio di reciprocità. Il consiglio di amministrazione adotta, su base annuale, l'elenco delle priorità su proposta del direttore esecutivo. L'invio dei funzionari di collegamento è approvato dal consiglio di amministrazione previo parere della Commissione.

¹⁰ Ibid.

3. Rientra tra i compiti dei funzionari di collegamento dell'Agenzia, nel rispetto del diritto dell'Unione e dei diritti fondamentali, instaurare e mantenere contatti con le autorità competenti dei paesi terzi presso i quali sono distaccati, per contribuire alla prevenzione e alla lotta contro l'immigrazione illegale e ai rimpatri [...], anche fornendo assistenza tecnica per l'identificazione dei cittadini di paesi terzi e l'acquisizione dei documenti di viaggio. Tali funzionari di collegamento si coordinano strettamente con le delegazioni dell'Unione, con gli Stati membri a norma del regolamento (CE) n. 377/2004 e, se del caso, con le missioni e operazioni PSDC.
4. **Nei paesi terzi in cui l'Agenzia non invia funzionari di collegamento per i rimpatri, l'Agenzia può sostenere l'invio di un funzionario di collegamento per i rimpatri da parte di uno Stato membro, il quale presta supporto sia agli Stati membri che alle attività dell'Agenzia, conformemente all'articolo 49.**

Articolo 79

Osservatori partecipanti alle attività dell'Agenzia

1. L'Agenzia può, con l'accordo degli Stati membri interessati, invitare osservatori dalle istituzioni, organi, uffici e agenzie dell'Unione o da organizzazioni internazionali e missioni e operazioni PSDC a partecipare alle sue attività, in particolare alle operazioni congiunte e ai progetti pilota, alle analisi dei rischi e alla formazione, nella misura in cui la loro presenza sia conforme agli obiettivi di tali attività, possa contribuire allo sviluppo della cooperazione e allo scambio di buone prassi e non influisca sulla sicurezza complessiva delle attività. La partecipazione di tali osservatori alle analisi dei rischi e alla formazione può avvenire solo con l'accordo degli Stati membri interessati. Per quanto riguarda le operazioni congiunte e i progetti pilota, la partecipazione di osservatori è subordinata all'accordo dello Stato membro ospitante. Norme dettagliate sulla partecipazione degli osservatori sono incluse nel piano operativo. Gli osservatori ricevono dall'Agenzia una formazione appropriata prima della loro partecipazione.

2. L'Agenzia può altresì, con l'accordo degli Stati membri interessati, invitare osservatori di paesi terzi a partecipare alle sue attività alle frontiere esterne di cui all'articolo 37, alle operazioni di rimpatrio di cui all'articolo 51, agli interventi di rimpatrio di cui all'articolo 54 e alla formazione di cui all'articolo 62, nella misura in cui la loro presenza sia conforme agli obiettivi di tali attività, possa contribuire allo sviluppo della cooperazione e allo scambio di buone prassi e non influisca sulla sicurezza complessiva di tali attività. La partecipazione di tali osservatori alle attività di cui agli articoli 37, 43, 51 e 62 può avvenire solo con l'accordo degli Stati membri interessati e la partecipazione alle attività di cui agli articoli 37 e 54 solo con l'accordo dello Stato membro ospitante. Norme dettagliate sulla partecipazione degli osservatori sono incluse nel piano operativo. Gli osservatori ricevono dall'Agenzia una formazione appropriata prima della loro partecipazione. Essi sono tenuti a osservare il codice di condotta dell'Agenzia mentre partecipano alle sue attività.
-